

Montreuil, 15 giugno 2021

## Nota agli operatori

**Oggetto** : BREXIT – Pro memoria riguardante le procedure per le dichiarazioni di transito all'importazione e all'esportazione.

Dal 1° gennaio 2021 sono state ripristinate le formalità doganali fra Regno Unito e Unione europea (UE).

Riguardo al regime del transito, il Regno Unito è diventato parte contraente nella Convenzione sul transito comune. Pertanto, nelle operazioni di transito da e verso questo Paese, si applicano nuove regole.

La presente nota intende rammentare talune procedure che gli operatori devono rispettare nel presentare le dichiarazioni di transito, sia import che export.

### **1. Procedura per dichiarazioni di transito in entrata (dal Regno Unito alla Francia)**

#### ***1.1. Ufficio di passaggio dal Regno Unito alla Francia***

Con l'ingresso del Regno Unito nella convenzione sul transito comune, per le operazioni di transito che riguardano Regno Unito e Francia è ora obbligatorio indicare un ufficio di passaggio (*transit office* codice TRA) nella casella 51 del documento di accompagnamento (TAD).

**Tale ufficio di passaggio è situato nel nuovo territorio doganale attraversato.** Pertanto, nel caso di un transito che parte dal Regno Unito e attraversa la Francia (o vi è destinato), l'ufficio di passaggio è situato in Francia.

Si ricorda che gli uffici di passaggio Brexit situati in Francia sono i seguenti:

- Dunkerque ferry (FR590002);
- Calais port tunnel (FR620001);
- Rouen (FR003920);
- Caen (FR000720);
- Le Havre port CREPS (FRD02300);
- Cherbourg (FR000950);
- Saint-Malo (FR004060);
- Brest bureau (FR000690).

Inoltre, per l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione, deve essere indicato un solo ufficio di passaggio. In caso di divergenze fra ufficio di passaggio indicato nella dichiarazione di transito e l'ufficio di passaggio effettivo, viene generato automaticamente un messaggio di deviazione dall'applicazione Delta T tramite il sistema di frontiera intelligente.

Sous-direction du commerce international  
Bureau Politique du dédouanement  
11, rue des Deux Communes  
93558 MONTREUIL Cedex  
Site Internet : [www.douane.gouv.fr](http://www.douane.gouv.fr)

Affaire suivie par : Audric ROUSTAN – Clémence VEYSSIERE-POMOT  
Courriel : [audric.roustan@douane.finances.gouv.fr](mailto:audric.roustan@douane.finances.gouv.fr) – [clemence.veyssiere-pomot@douane.finances.gouv.fr](mailto:clemence.veyssiere-pomot@douane.finances.gouv.fr)  
Réf. : 21000089

## **1.2. Notifica di arrivo delle merci a destinazione**

La normativa prevede due modalità di notifica all'arrivo delle merci a destinazione. La prima, standard, è la « procedura in ufficio » (presso l'ufficio di destinazione); seconda, « semplificata » presso le sedi di un destinatario abilitato.

- **Procedura in ufficio (procedura standard)**

Sia la normativa sul transito che il codice doganale e la convenzione sul transito comune prevedono che il regime di transito si concluda quando le merci vincolate a tale regime, il documento di accompagnamento e le altre informazioni sono presenti nell'ufficio doganale di destinazione. Quest'ultimo notifica l'arrivo delle merci.

Inoltre, oltre al titolare del regime, anche il trasportatore e qualsiasi altra persona che riceve le merci, consapevole che sono state vincolate al regime del transito, sono responsabili della presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione, nel rispetto dei tempi stabiliti e delle misure adottate dalle autorità doganali per garantirne l'identificazione.

- **Procedura presso le sedi del destinatario abilitato (semplificazione doganale)**

Quando vengono presentate le merci a destinazione nelle sedi di un destinatario abilitato, quest'ultimo deve **notificare l'arrivo delle stesse nell'applicazione nazionale Delta T**. Non caso in cui la notifica non venga fatta, si attiva una procedura di ricerca al termine dei limiti temporali di presentazione delle merci. Tale procedura di ricerca può concludersi con un procedimento esecutivo per il recupero di dazi e imposte.

Per altro, la notifica di arrivo delle merci deve avvenire solo **quando le merci sono effettivamente arrivate** nelle sedi indicate sull'autorizzazione del destinatario abilitato. Una notifica trasmessa prima dell'effettivo arrivo delle merci presso le sedi del destinatario abilitato può costituire infrazione di importazione senza dichiarazione di merci, in quanto queste ultime circolerebbero prive della dichiarazione applicabile dopo la notifica di arrivo, trasmessa anticipatamente.

N.B. : la posizione di destinatario abilitato è soggetta ad autorizzazione.

Attenzione: non tutti gli operatori sono già passati al sistema Delta T. Pertanto si possono ancora trovare due flussi su NSTI. Per questo, gli operatori sono invitati a utilizzare il Puntatore transito; per sapere in quale applicativo deve essere notificato l'arrivo delle merci, se in NSTI o Delta T.

## **2. Procedure per le dichiarazioni di transito in uscita (dalla Francia al Regno Unito)**

### **2.1. Ufficio di passaggio per merci dalla Francia al Regno Unito**

Con l'ingresso del Regno Unito nella convenzione sul transito comune, per le operazioni di transito che riguardano Regno Unito e Francia è ora obbligatorio indicare un ufficio di passaggio (*transit office* codice TRA) nella casella 51 del documento di accompagnamento (TAD).

**Tale ufficio di passaggio è situato nel nuovo territorio doganale attraversato**. Pertanto, nel caso di un transito che parte dall'UE verso il Regno Unito, l'ufficio di passaggio è situato oltremarica, quindi un ufficio con codice GB situato nel Regno Unito.

Attenzione, se l'ufficio di passaggio e l'ufficio di destinazione sono lo stesso ufficio, è necessario indicare i due uffici distintamente nella dichiarazione di transito.

Si ricorda che gli uffici di passaggio Brexit situati nel Regno Unito sono i seguenti:

• Dover/Folkestone Eurotunnel Freight (GB000060)	• UKBF, Bristol International airport (GB000029)
• Birmingham airport (GB00011)	• Ramsgate (GB000047)
• Felixstowe (GB000051)	• Harwich (GB000052)
• Scotland frontier -Aberdeen, Glasgow and Edinburgh (GB000067)	• Hull (GB000072)
• Immingham (GB000074)	• Liverpool Seaforth S2 Berth (GB000080)
• London Heathrow Cargo (GB000084)	• Tilbury (GB000093)
• London Gatwick Airport Cargo (GB000085)	• Luton Airport FCT (GB000102)
• Stansted Airport FCT (GB000121)	• Cardiff International Airport (GB000122)
• Holyhead (GB000124)	• Pembroke dock (GB000126)
• Purfleet Thames Terminal (GB000149)	• London Gateway port (GB000170)
• Manchester (GB000191)	• Newcastle-Upon-Tyne (GB000218)
• Teesport (GB000219)	• UKBA East Midlands Airport (GB000245)

Qualsiasi difficoltà di applicazione dovrà essere segnalata all'ufficio doganale francese interessato all'operazione di transito.

**Le chef du bureau,  
Politique du dédouanement**

***Firma***

**Claude LE COZ**